

**CIRCOLARE N. 8/2017**

**Besana Brianza, 23 Marzo 2017**

**SPESOMETRO PER L'ANNO 2016**

La **“comunicazione clienti – fornitori (c.d. Spesometro) per il 2016”** deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello di comunicazione polivalente, entro:

- il prossimo **10 aprile 2017** per i soggetti con liquidazione Iva mensile;
- il **20 aprile 2017** per i soggetti con liquidazione Iva trimestrale.

Per i **CLIENTI CON CONTABILITA’ TENUTA DAL NOSTRO UFFICIO** provvederemo direttamente ad estrarre i dati presenti in contabilità richiesti dai singoli adempimenti, nonché alla compilazione e all’invio telematico delle comunicazioni.

Per i **CLIENTI CHE PROVVEDONO IN PROPRIO ALLA TENUTA DELLA CONTABILITA’**, come già fatto per i dati relativi agli scorsi anni, saremo in grado di provvedere per Vostro conto all’invio telematico del modello nel momento in cui ci verrà fornito il File Telematico già predisposto e conforme al tracciato ministeriale, indicando il codice fiscale del Dott. Redaelli (RDLGPP52E03F205P) come intermediario e il codice “1” come tipo impegno.

**SI RACCOMANDA QUINDI IN MODO PARTICOLARE AI CLIENTI CHE PROVVEDONO IN PROPRIO ALL’ELABORAZIONE DELLA CONTABILITA’ DI PROVVEDERE ENTRO E NON OLTRE IL 31 MARZO 2017 A PREDISPORRE ED INVIARE AL NOSTRO UFFICIO IL FILE TELEMATICO, IN MODO DA POTER VERIFICARE E RISOLVERE LE EVENTUALI PROBLEMATICHE CHE DOVESSERO ESSERE RISCONTRATE.**

Oggetto della comunicazione sono le operazioni rilevanti ai fini Iva, per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura, distintamente per ciascun cliente e fornitore. Per le operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata quando le operazioni rilevanti ai fini Iva sono di importo lordo non inferiore a 3.600 euro.

La comunicazione può essere effettuata utilizzando 2 modalità (alternative), ossia:

- in forma **analitica**;
- in forma **aggregata**.

In merito si rammenta che:

- **non è consentito** utilizzare la **forma aggregata** per la comunicazione relativa agli acquisti / cessioni da e verso produttori agricoli esonerati ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72;
- la scelta vincola l’intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo.

È in ogni caso consentito inviare una dichiarazione integrativa al fine di rettificare o integrare la comunicazione originariamente trasmessa ovvero definire l'omessa presentazione dello spesometro entro i termini stabiliti mediante l'istituto del ravvedimento operoso.

Si riepilogano le principali regole per la compilazione della comunicazione.

## I SOGGETTI INTERESSATI

---

Sono obbligati alla presentazione dello Spesometro tutti i soggetti passivi Iva.

Sono esonerati invece i contribuenti minimi (salvo il caso in cui in corso d'anno si decada dal regime) e i contribuenti forfettari.

## LE OPERAZIONI INTERESSATE

---

Occorre operare una prima importante distinzione tra:

- **operazioni per le quali vige obbligo di fatturazione** - vanno indicate indipendentemente dal relativo ammontare;
- **operazioni senza obbligo di fatturazione** - vanno indicate se di ammontare pari o superiore a € 3.600 (al lordo dell'Iva).

In relazione alle operazioni fatturate volontariamente dal cedente/prestatore, cioè quelle per le quali non vi è un esplicito obbligo normativo di fatturazione (si pensi al caso del negoziante che potrebbe certificare tutte le proprie operazioni tramite scontrino/ricevuta fiscale ma che trova più comodo emettere le fatture per ogni operazione, senza che il cliente ne faccia esplicita richiesta), l'emissione della fattura determina comunque l'obbligo di comunicazione dell'operazione, anche se di importo inferiore alla soglia dei 3.600 euro al lordo dell'Iva.

Relativamente alla ipotesi sopra evidenziata, si precisa che l'Agenzia delle entrate ha concesso per i periodi di imposta 2012 e 2013 ai soggetti di cui agli articoli 22 (commercianti al minuto e assimilati) e 74-ter (agenzie di viaggio) del D.P.R. 633/1972 la possibilità di comunicare le sole operazioni attive per le quali sia stata emessa fattura, di importo unitario pari o superiore a 3.000 euro al netto di Iva per i commercianti al minuto e soggetti assimilati e a 3.600 euro al lordo dell'Iva per le agenzie di viaggio. Tale facoltà è stata poi estesa anche ai periodi di imposta 2014 e 2015 da specifici provvedimenti approvati a ridosso della scadenza per le comunicazioni telematiche.

**N.B.** Resta quindi da verificare se anche per il periodo di imposta 2016 l'Agenzia delle entrate disporrà tale semplificazione oppure se, per la prima volta, tali operazioni fatturate andranno comunicate a prescindere dall'importo e, pertanto, se non distintamente annotate sui registri Iva, dovranno essere estrapolate dal totale dei corrispettivi per essere inserite nel modello e trasmesse in via telematica. Si ritiene opportuno evidenziare che i predetti Provvedimenti sono stati pubblicati a fine marzo / inizio aprile e quindi non si esclude che l'Agenzia intervenga in tal senso più avanti.

Si evidenzia che **rientrano nell'obbligo** in esame anche:

- le operazioni per le quali non è stata addebitata l'Iva in fattura in applicazione del **reverse charge** (ad esempio, cessioni di rottami, prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici);
- le operazioni effettuate nei confronti di Enti pubblici assoggettate allo **split payment** ex art. 17-ter, DPR n. 633/72, in base al quale i predetti soggetti sono tenuti a versare l'Iva agli stessi addebitata direttamente all'Erario;

- le cessioni (anche tramite commissionari) ex art. 8, comma 1, lett. c), con utilizzo del plafond, ossia le operazioni effettuate nei confronti di esportatori abituali;
- le triangolari UE ex art. 58, DL n. 331/93, in quanto trattasi di operazioni di fatto interne assimilate alle esportazioni solo ai fini della non imponibilità IVA;
- le fatture d'acquisto ricevute da un contribuente minimo (senza IVA). Dette fatture, infatti, anche se senza imposta, sono relative ad operazioni rilevanti ai fini IVA e l'esonero dalla comunicazione riguarda solo il contribuente minimo e non i clienti dello stesso. Analoghe considerazioni possono essere effettuate con riferimento alle fatture emesse da un contribuente forfetario.

Sono **escluse dall'obbligo** in esame le seguenti operazioni:

- già monitorate dall'Amministrazione finanziaria;
- già oggetto di comunicazione all'Anagrafe Tributaria (es. contratti somministrazione energia elettrica, acqua, gas, telefono, cessioni immobiliari, acquisti da San Marino, attività di leasing finanziario e noleggio...) – tra queste **dovrebbero ritenersi escluse** anche quelle già trasmesse tramite il **Sistema Tessera Sanitaria** nei mesi di gennaio e febbraio 2017 (con riferimento all'anno 2016) dai soggetti obbligati (si attende al riguardo un chiarimento ufficiale);
- di importo pari o superiore a € 3.600, effettuate nei confronti di privati, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate;
- finanziarie esenti IVA ex art. 10, DPR n. 633/72. I soggetti che hanno optato per la dispensa dagli adempimenti ex art. 36-bis, DPR n. 633/72 devono presentare lo spesometro relativamente alle operazioni diverse da quelle finanziarie;
- le importazioni in quanto i relativi dati sono acquisiti dall'Amministrazione finanziaria tramite le bollette doganali;
- le esportazioni ex art. 8, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 633/72, in quanto i relativi dati sono acquisiti dall'Amministrazione tramite le bollette doganali;
- le note di variazione relative ad operazioni con l'estero, sia in caso di compilazione in forma analitica (non è prevista l'indicazione di valori di segno negativo) che aggregata;
- relative ad acquisti/cessioni/prestazioni di servizi intraUE, in quanto sono già acquisite mediante i modelli INTRA; si rammenta che vanno comunicate tramite i modd. Intra:
  - > le cessioni di beni intraUE e le prestazioni di servizi diverse da quelle ex artt. 7-quater e 7-quinquies, DPR n. 633/72;
  - > gli acquisti di beni intraUE e le prestazioni di servizi c.d. "generiche" ex art. 7-ter, DPR n. 633/72;
- non soggette ad IVA per mancanza del presupposto territoriale ex artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72 per le quali è stata emessa fattura ai sensi dell'art. 21, comma 6-bis, DPR n. 633/72, che concorrono alla formazione del volume d'affari. Tra le predette operazioni sono ricomprese le fatture (senza IVA) ex art. 7-ter, DPR n. 633/72 nei confronti di soggetti UE. Come sopra evidenziato tali fatture sono escluse dallo spesometro in quanto oggetto di comunicazione tramite i modd. Intra. Non è chiaro se le operazioni di cui all'art. 7-ter nei confronti di soggetti extraUE ovvero diverse dall'art. 7-ter debbano o meno essere incluse nello spesometro. Si ritiene possibile sostenere l'esclusione dalla comunicazione, in quanto, come precisato dall'Agenzia nella citata Circolare n. 24/E, trattasi di operazioni non rilevanti ai fini IVA *"perché manca uno dei requisiti essenziali (soggettivo, oggettivo, territoriale)"*.

Con riferimento alle note di variazione (esposizione in forma aggregata), va evidenziato che:

• le **“note di variazione a debito per la controparte”** (campo 10) e la relativa imposta a debito (campo 11) sono riferite ai documenti che danno origine ad un **debito nei confronti della controparte** del soggetto che presenta la comunicazione.

Nello specifico interessa:

- le note di credito emesse dalla controparte relativamente alle fatture emesse al soggetto che presenta la comunicazione;
- le note di debito emesse dal soggetto che presenta la comunicazione relativamente alle fatture emesse alla controparte;

• le **“note di variazione a credito per la controparte”** (campo 15) e la relativa imposta a credito (campo 16) sono riferite ai documenti che danno origine ad un **credito nei confronti della controparte** del soggetto che presenta la comunicazione.

Nello specifico interessa:

- le note di credito emesse dal soggetto che presenta la comunicazione relativamente alle fatture emesse alla controparte;
- le note di debito emesse dalla controparte relativamente alle fatture emesse al soggetto che presenta la comunicazione.

#### **LE OPERAZIONI CON PAESI CON FISCALITÀ PRIVILEGIATA (BLACK-LIST)**

---

A decorrere dal 2016 è stata soppressa la comunicazione **“black list”**.

Si ritiene tuttavia che per dette operazioni trovi applicazione **quanto “ordinariamente” previsto per le operazioni con l'estero** (si attendono però chiarimenti sul punto). Conseguentemente, anche le cessioni di beni / prestazioni di servizi, effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Stati “black list” individuati dai DDMM 4.5.99 e 23.11.2001 **sono da includere nello spesometro 2016**, tenendo presente che:

- **vanno comunque esclusi** i dati relativi alle **importazioni** e alle **esportazioni** di beni;
- **vanno inclusi** i dati relativi alle prestazioni di servizi **rilevanti ai fini IVA**.

## CASI PARTICOLARI (RISPOSTE AGENZIA ENTRATE 11.10.2011)

Si ritiene opportuno riportare le risposte fornite in passato dall'Agazia delle Entrate con riferimento a specifiche fattispecie in quanto ancora applicabili.

Fattispecie	Modalità di comunicazione
Attività con contabilità separata	In caso di esercizio di 2 attività con contabilità separata ex art. 36, DPR n. 633/72, la fattura relativa a costi promiscui ad entrambe le attività può essere comunicata compilando un dettaglio unico, al netto delle voci fuori campo IVA, ancorché la stessa possa dar luogo a distinte registrazioni.
Passaggi interni attività separate	Le operazioni relative a passaggi interni di beni tra attività separate sono escluse dall'obbligo di comunicazione.
Autotrasportatori	Per gli autotrasportatori, iscritti al relativo Albo, che possono annotare le fatture emesse entro il trimestre successivo a quello di emissione ai sensi dell'art. 74, comma 4, DPR n. 633/72, l'obbligo di inserimento nella comunicazione scatta al momento in cui le medesime fatture sono registrate.
Compensi videopoker	In merito alle operazioni relative alla raccolta delle giocate tramite gli apparecchi di intrattenimento ex art. 110, comma 6, TULPS, anche nei rapporti con i terzi (ad esempio, pubblici esercizi) incaricati della raccolta stessa, l'Agazia delle Entrate, in data 31.1.2014, prot. n. 001356, ha chiarito ad Assotrattenimento 2007 che non vanno ricompresi nello spesometro i compensi spettanti ai "terzi incaricati" della raccolta delle giocate tramite gli apparecchi del c.d. "gioco lecito", considerato che "i dati delle operazioni [in esame] risultano fra le informazioni che i concessionari della rete telematica già comunicano all'Amministrazione finanziaria".
Corrispettivi SNAI	Poiché sono operazioni rilevanti ai fini IVA, devono essere comunicati anche: <ul style="list-style-type: none"> <li>• i corrispettivi che scaturiscono dagli estratti conto quindicinali SNAI al gestore degli apparecchi da intrattenimento;</li> <li>• le fatture emesse dal pubblico esercizio dove sono collocati gli apparecchi nei confronti del gestore degli stessi;</li> <li>• i corrispettivi derivanti dalle giocate al Lotto dei soggetti privati.</li> </ul> Si ritiene che il chiarimento in esame (desumibile dalle risposte fornite in data 11.10.2011) sia da considerare "superato" limitatamente alle precisazioni sopra riportate fornite dall'Agazia in data 31.1.2014.
Corrispettivi farmacie per distinte ASL	Vanno comunicati i corrispettivi rilevanti ai fini IVA emessi dalle farmacie a fronte dell'incasso delle distinte riepilogative ASL.
Autofatture omaggi	Vanno comunicate le cessioni gratuite di beni rientranti nell'attività propria dell'impresa (omaggi), documentate con l'emissione (per ogni cessione o globale mensile) della specifica autofattura. Nel campo relativo al codice fiscale della controparte va riportata la partita IVA dell'impresa cedente.
Fatture cointestate	L'operazione va comunicata distintamente per ogni cointestatario, ripartendo l'ammontare tra gli stessi.
Fatture contribuenti minimi	Le fatture d'acquisto ricevute da un contribuente minimo (senza IVA) vanno ricomprese nello spesometro. Dette fatture, infatti, anche in assenza dell'imposta, sono relative ad operazioni rilevanti ai fini IVA; l'esonero dalla comunicazione riguarda solo il contribuente minimo e non i clienti dello stesso. Analogamente, per le fatture ricevute da un contribuente forfetario.
Operazioni regime del margine	Le operazioni effettuate in applicazione del regime dei beni usati di cui al DL n. 41/95 non documentate da fattura, sono oggetto di comunicazione se il totale del documento risulta di importo pari o superiore ad € 3.600.
Servizi accessori a importazioni / esportazioni	Le prestazioni accessorie ad un'importazione / esportazione (ad esempio, servizi di spedizione e trasporto) ex art. 9, DPR n. 633/72, vanno indicate al netto degli importi esclusi (ad esempio, diritti doganali).

Carte carburante	Qualora gli acquisti di carburante siano "certificati" tramite la carta carburante è necessario comunicare l'importo complessivo utilizzando la modalità prevista per il documento riepilogativo. Gli acquisti di carburanti effettuati esclusivamente con carte di credito, senza obbligo di tenere la carta carburante, non vanno comunicati in virtù dell'obbligo di comunicazione in capo agli operatori finanziari.
Vendite per corrispondenza	Tali operazioni seguono le modalità di comunicazione previste per le vendite ordinarie. Di conseguenza in caso di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• emissione di fattura, l'operazione va comunicata a prescindere dall'importo;</li> <li>• non emissione di fattura, l'operazione va comunicata solo se di importo pari o superiore a € 3.600.</li> </ul>
Leasing e noleggio	In presenza di contratti di leasing / noleggio: <ul style="list-style-type: none"> <li>• il prestatore (società di leasing / noleggio), limitatamente alle fatture relative a tali operazioni è esonerato dalla comunicazione in esame. Ciò per evitare una duplicazione, considerato che tali dati sono ancora oggetto per il 2016 dello specifico invio con il modello "Comunicazione contratti di leasing e di noleggio" di cui al Provvedimento 21.11.2011;</li> <li>• l'utilizzatore, è obbligato alla comunicazione.</li> </ul>

Dati	Operazioni passive	1) Effettuati n. 10 acquisti per materie prime da fornitore Gamma S.r.l. pari a € 20.000,00 + IVA 22%. 2) Registrate n. 12 schede carburante per un totale di € 5.000 + IVA 22%, con pagamento in contanti. 3) Acquisti di servizi del ristorante Zeta S.r.l. (n. 5 fatture) con cui si è stipulata una convenzione, pagati mediante bancomat per € 4.000 + IVA 10%. 4) Sostenuto acquisti per provvigioni da agente americano (extra Ue) per € 2.000 (+ IVA 22% applicata con il regime del reverse charge).
	Operazioni attive	5) Emesse n. 20 fatture per € 100.000 + IVA 22% verso cliente Beta S.r.l.; incasso mediante assegno. 6) Emessa n. 1 nota di credito per € 5.000 + IVA 22% verso cliente Beta S.r.l. 7) Effettuata una perizia su un immobile situato in Italia per un cliente non residente in Italia per € 8.000 + IVA 22% (Keller GMBH - Germania).

OPERAZIONI PASSIVE

Codice fiscale		00123450789		Mod. N.					
<b>QUADRO FA</b> OPERAZIONI DOCUMENTATE DA FATTURA ESPOSTE IN FORMA AGGREGATA	1) Acquisti di materie prime con fattura	Partita IVA cliente 1) 0 3 2 2 3 2 2 0 3 2 2		Codice fiscale cliente 2)					
		Doc. riepilogativo 3)		Numero Operazioni Attive aggregate 4)		Numero Operazioni Passive aggregate 5) 10		Noleggio Leasing 6)	
		<b>Operazioni attive</b>							
		Totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti 7)		Totale imposta 8)		Operazioni con IVA non esposta 9)			
		Totale note di variazione a debito per la controparte 10)				Totale imposta sulle note di variazione a debito 11)			
		<b>Operazioni passive</b>							
		Totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti 12) 20.000		Totale imposta 13) 4.400		Operazioni con IVA non esposta 14)			
		Totale note di variazione a credito per la controparte 15)				Totale imposta sulle note di variazione a credito 16)			
		2) Schede carburanti	Per la scheda carburante non si indicano i dati del fornitore.	Partita IVA cliente 1)		Codice fiscale cliente 2)			
				Doc. riepilogativo 3) X		Numero Operazioni Attive aggregate 4)		Numero Operazioni Passive aggregate 5) 12	
<b>Operazioni attive</b>									
Totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti 7)				Totale imposta 8)		Operazioni con IVA non esposta 9)			
Totale note di variazione a debito per la controparte 10)						Totale imposta sulle note di variazione a debito 11)			
<b>Operazioni passive</b>									
Totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti 12) 5.000				Totale imposta 13) 1.100		Operazioni con IVA non esposta 14)			
Totale note di variazione a credito per la controparte 15)						Totale imposta sulle note di variazione a credito 16)			

Partita IVA cliente		Codice fiscale cliente	
0 0 9 8 7 6 5 0 7 8 9			
Dac. riaprogativo	Numero Operazioni Attive aggregate	Numero Operazioni Passive aggregate	Noleggio Leasing
		5	
<b>Operazioni attive</b>			
Totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti		Totale imposta	Operazioni con IVA non esposta
Totale note di variazione a debito per la controparte		Totale imposta sulle note di variazione a debito	
<b>Operazioni passive</b>			
Totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti		Totale imposta	Operazioni con IVA non esposta
4.000		400	
Totale note di variazione a credito per la controparte		Totale imposta sulle note di variazione a credito	

3) Servizi di ristorazione

FA003

---

Codice fiscale: 00123450789      Mod. N.:

<b>QUADRO BL</b> <b>OPERAZIONI CON SOGGETTI AVENTI SEDE, RESIDENZA O DOMICILIO IN PAESI CON FISCALITÀ PRIVILEGIATA</b>  <b>OPERAZIONI CON SOGGETTI NON RESIDENTI IN FORMA AGGREGATA</b>  <b>ACQUISTI DI SERVIZI DA NON RESIDENTI IN FORMA AGGREGATA</b>  4) Provvigioni extra Ue	BL001	Cognome: Andersen Nome: George Data di nascita: 23/03/1971 Comune / Stato estero di nascita: Stati Uniti d'America Provincia (sigla): EE      Codice Stato estero: 069
	BL002	Denominazione/Ragione sociale: _____ Città estera della Sede legale: _____ Codice Stato estero: _____      Indirizzo estero della sede legale: _____
	BL003	Codice identificativa IVA: _____ Operazioni con paesi con fiscalità privilegiata: _____ Operazioni con soggetti non residenti: _____ Acquisti di servizi da non residenti: <input checked="" type="checkbox"/>
	<b>Operazioni attive</b>	
	BL004	Importo complessivo: _____ Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti: _____ Imposta: _____
	<b>Operazioni non soggette a IVA</b>	
	BL005	Cessione di beni: _____ Importo complessivo: _____ Prestazione di servizi: _____ Importo complessivo: _____
	<b>Note di variazione</b>	
	BL006	Importo complessivo: _____ Imposta: _____
	<b>Operazioni passive</b>	
BL007	Importo complessivo: _____ Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti: _____ Imposta: _____	
<b>Operazioni non soggette a IVA</b>		
BL008	Importo complessivo: _____ Note di variazione: _____ Imposta: _____	

